



Comune di Acate

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Approvato con Delibera di Consiglio n° 9 del 23.05.2024

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI BENI MOBILI DEL COMUNE DI ACATE

Art. 1 FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dei beni mobili di proprietà del Comune di Acate.
2. Tali beni, seppure sono prioritariamente utilizzati per attività istituzionali o comunque promosse dall'Ente, in subordine possono tuttavia essere assegnati ad enti ed associazioni con sede e che operano nel territorio comunale nel settore sociale, culturale, ambientale, dello sport, del turismo, della promozione e della crescita della persona e comunque tutte quelle che si ispirano agli ideali di volontariato sia singolo che associato.

Art. 2 MODALITA' DI UTILIZZO

1. Il Comune mette a disposizione i beni in forma occasionale o continuativa, secondo le modalità definite negli articoli seguenti.
2. I beni sono consegnati presso il magazzino economale e devono essere riconsegnati nello stesso luogo, salvo diversi accordi.

Art. 3 USO OCCASIONALE DEI BENI

1. I beni mobili di cui al presente regolamento vengono concessi in uso occasionale ai soggetti di cui all'art. 1, segnatamente per finalità correlate alla realizzazione di eventi organizzati ad Acate e quindi per l'esclusiva durata delle manifestazioni per cui sono richiesti e comunque per un massimo di 15 giornate, salva diversa motivata proroga di tale termine.
2. L'uso occasionale dei beni è autorizzato previa richiesta scritta da presentarsi almeno 5 giorni prima, nella quale il responsabile dell'ente o associazione richiedente deve indicare le proprie generalità, i motivi della richiesta, i giorni e l'orario di utilizzo, l'impegno a consegnare il bene in perfetto ordine ed efficienza e l'autodichiarazione da cui si evince la finalità dell'utilizzo senza scopo di lucro.
3. Tutte le operazioni relative al prelevamento, trasporto e riconsegna dei beni sono interamente a carico del concessionario, salvo diverse disposizioni autorizzate con apposito provvedimento.

Art. 4 OBBLIGHI

1. I beni sono consegnati nello stato d'uso in cui si trovano. La consegna equivale ad accettazione del buono stato dei beni ricevuti.
2. Al termine della concessione, i beni devono essere riconsegnati puliti ed in perfetto ordine

presso il luogo dove sono stati prelevati, salvo diversi accordi preventivamente stabiliti.

3. Il bene non può subire modifiche se non espressamente autorizzate, reversibili e strettamente funzionali all'uso per cui è richiesto in uso, e comunque nessuna modifica è ammessa ogni volta che riduca il valore del bene stesso.
4. Le eventuali migliorie apportate ai beni dall'utilizzatore, previo assenso dell'Ente, non danno diritto ad alcun indennizzo e restano di proprietà del Comune, che può anche chiedere che siano asportate a spese e cura dell'utilizzatore, salvo che sia stato diversamente stabilito al momento in cui sono state autorizzate.
5. E' fatto divieto di utilizzare i beni per usi diversi da quelli consentiti con il provvedimento di concessione.
6. La concessione potrà essere immediatamente revocata a fronte di inadempienze da parte del concessionario.

Art. 5 TARIFFE PER L'UTILIZZO

1. La concessione in uso di beni mobili comunali è a titolo gratuito se concessi in uso ad un'Associazione o Ente per eventi patrocinati dal Comune di Acate.
2. In ogni caso, sono integralmente a carico degli utilizzatori gli oneri per l'utilizzo dei beni, la loro pulizia e la manutenzione funzionale all'uso, nonché quelli per il trasporto e la riconsegna presso il magazzino comunale.
3. Eventuali ulteriori agevolazioni o esenzioni saranno stabilite da apposita deliberazione della Giunta Comunale.
4. L'esenzione/agevolazione può essere altresì concessa con provvedimento del Dirigente del Settore Economato e Patrimonio nei casi di utilizzo del bene richiesto per manifestazioni di natura ricorrente nella realtà cittadina a cui l'Amministrazione abbia direttamente o indirettamente partecipato o contribuito al buon esito.
5. I beni mobili verranno concessi a titolo oneroso solo quando richiesti per uno scopo scollegato da un evento patrocinato dal Comune di Acate. L'eventuale tariffa verrà stabilita con delibera di giunta in base al tipo di richiesta che giunge all'ente.

Art. 6 DEPOSITO CAUZIONALE

1. Se concessi a titolo oneroso e solo in questo caso, il richiedente a garanzia dei beni consegnati è tenuto al versamento di un deposito cauzionale fissato con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
2. Il deposito cauzionale sarà restituito a seguito della riconsegna dei beni, salvo incameramento, parziale o totale, a recupero di eventuali danni e/o della mancata restituzione degli stessi, nonché della eventuale penale prevista per ritardata consegna.

Art. 7 PERDITA E DETERIORAMENTO DEI BENI

1. Il concessionario risponde della perdita e del deterioramento dei beni che si verificano nel corso della concessione, imputabili a qualsiasi causa e da chiunque cagionati.
2. Pertanto, al momento della restituzione, il Dirigente del Settore Economato o un suo delegato procederà alla verifica dello stato di integrità degli stessi nonché della rispondenza qualitativa e quantitativa rispetto a quanto avuto in consegna.

Art. 8 RISARCIMENTO DEI DANNI

1. La quantificazione di eventuali danni subiti dai beni dati in uso e/o dei materiali mancanti verrà determinata in base ai prezzi correnti di mercato, rilevati al momento della valutazione, per l'acquisto o la riparazione dei beni medesimi.
2. Qualora il valore dei danni e/o dei materiali mancanti superi l'ammontare del deposito cauzionale, il concessionario sarà tenuto al versamento della cifra mancante fino alla concorrenza della completa copertura della somma che sarà necessaria all'acquisto delle attrezzature non più idonee, non restituite e/o delle eventuali riparazioni rese necessarie.

Art. 9 RESPONSABILITA' E CONTROLLI

1. Il Comune è esonerato, ad ogni effetto, da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta in ordine ai danni cagionati a terzi a seguito dell'utilizzo dei beni di cui al presente Regolamento.
2. L'utilizzatore si assume la responsabilità di ordine amministrativo, civile, penale e morale per tutto ciò che attiene alla natura e allo svolgimento delle iniziative per le quali ha richiesto l'utilizzo del bene.
3. L'Amministrazione Comunale, mediante proprio personale, si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento che i beni concessi siano utilizzati secondo quanto previsto dal Regolamento.

Art. 10 MANCATA CONCESSIONE DEI BENI DA PARTE DEL COMUNE

1. La concessione dei beni è sempre subordinata alla disponibilità degli stessi, verificate le priorità dell'Ente. Pertanto il Comune può, in caso di riscontrata necessità, negare la concessione degli stessi qualora ritenuti indispensabili per i propri usi.
2. In caso di mancata concessione per comprovate sopravvenute esigenze dell'Amministrazione Comunale, anche dopo l'avvenuto pagamento del deposito cauzionale e della tariffa di noleggio, il richiedente non potrà avanzare alcuna pretesa e/o richiesta di indennizzo, e ad esso sarà dovuto il solo rimborso delle somme eventualmente versate.

Art. 11 RICHIESTA DI RESTITUZIONE ANTICIPATA DEI BENI

1. Durante il periodo di concessione il Comune può, per comprovate sopravvenute urgenze e impreviste necessità, esigere l'immediata restituzione dei beni concessi in uso, senza che il concessionario possa fare rivalsa alcuna nei confronti dell'Ente.
2. In caso di restituzione anticipata il concessionario avrà diritto al solo rimborso della somma corrispondente alla quota della tariffa giornaliera di noleggio moltiplicata per i giorni di noleggio non goduti.

ART. 12 UTILIZZO DELLA STRUTTURA "PALCO MODULARE "

1. L'utilizzo del palco modulare è destinato prevalentemente allo svolgimento di attività istituzionali, culturali, sociali, sportive, religiose, ricreative, per mostre o convegni, o di altre iniziative promosse ed attuate direttamente dall'Amministrazione Comunale.
2. Compatibilmente con quanto previsto dal comma 1, il palco può essere utilizzato anche da terzi che ne facciano richiesta, con un preavviso di almeno 7 giorni sulla data prevista della manifestazione. In caso di richieste contemporanee, l'Amministrazione Comunale stabilirà la precedenza in base a data e ora di registrazione della domanda al protocollo generale.
3. Il palco deve essere usato in modo corretto, senza che venga arrecato ad esso alcun danno; è fatto altresì obbligo di non modificare in alcun modo la struttura e garantirne l'integrità per il tempo che intercorre dal suo ritiro fino alla riconsegna.
4. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla presentazione della dichiarazione di corretto montaggio ai sensi del Decreto Ministeriale 19/08/1996.

Art. 13 NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme del Codice Civile, le disposizioni e gli usi vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.